

**Corte dei Conti sezione Giur.Regione Lazio ordinanza n.424/09 in tema di nuove norme sui poteri istruttori delle Procure regionali**

L'art. 17 c.30 – ter del decreto-legge 1° luglio 2009 .78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, nel testo corretto dall'art.1 del decreto-legge 3 agosto 2009 n.103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n.141 dispone che: **“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n.97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”**. Con l'ordinanza 1.10.2009 n. 424 la Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lazio, in applicazione dell' art. 17 c.30- ter del D.L. 78/09 convertito con L.102/09, ha dichiarato, su istanza, la nullità degli atti istruttori (nella specie invito a dedurre) promossi dalla Procura regionale presso la medesima Sezione, precisando che:

- la norma fa riferimento a “qualunque atto istruttorio” e quindi anche all’invito a dedurre;
- la norma ha natura rigorosamente processuale e conseguentemente è applicabile a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore;
- nel merito l’esposto con cui erano stati richiesti chiarimenti e informazioni non presenta i caratteri richiesti dalle norme per l’esercizio del potere istruttorio (specifica e concreta notizia di danno) e della eventuale conseguente azione di responsabilità da parte della Procura regionale. Tale esposto avrebbe ben potuto dar corso all’attività istituzionale di controllo della Corte dei conti che, però, spetta ad altro organo e non alla procura a cui è demandato di promuovere i giudizi di responsabilità, soltanto a fronte e nel presupposto di fattispecie concrete e specifiche.